IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Bollettino di Vigilanza
Anno XIV n. 9/2026

Appendice: Provvedimenti Sanzionatori

Pubblicato il 30 ottobre 2026

IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
http://www.ivass.it

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 *(online)*

Indice

1. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI IMPRESE 3
2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIARI 4

I provvedimenti e le informazioni contenuti nella presente Appendice saranno rimossi decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

1. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI IMPRESE[1]

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 213617/26 DEL 25 SETTEMBRE 2026

Destinatario	Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005, 5 e 6 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti del fascicolo di sinistro r.c. auto per n. 11 posizioni nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2025.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 30.000,00 (trentamila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 214821/26 DEL 28 SETTEMBRE 2026

Destinatario	Generali Italia s.p.a., con sede in Mogliano Veneto (TV).
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005, 5 e 6 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti del fascicolo di sinistro r.c. auto per n. 12 posizioni nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2025.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 30.000,00 (trentamila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 214824/26 DEL 28 SETTEMBRE 2026

Destinatario	Genertel s.p.a., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 134 del d.lgs. 209/2005, 2, 6 e 7 del regolamento IVASS n. 9/2015 - mancato rilascio, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell'attestazione sullo stato del rischio per n. 9 posizioni nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2025.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 30.000,00 (trentamila/00).

[1] Sono riportati in questa sezione anche gli estratti dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti degli esponenti aziendali e del personale delle imprese.

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIARI[2]

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 117874/26 DEL 26 MAGGIO 2026

Destinatario	Basile Giuliano (RUI E000164050). Delibera del Collegio di garanzia n. 3764 del 24 marzo 2026.
Violazione	artt. 119-*bis* del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	radiazione.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 133105/26 DEL 16 GIUGNO 2026

Destinatario	Gatti Davide (RUI A000055209). Delibera del Collegio di garanzia n. 3744 del 14 gennaio 2026.
Violazione	artt. 119-*bis* del d.lgs. 209/2005 e 54, comma 1, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	radiazione.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 196403/26 DEL 3 SETTEMBRE 2026

Destinatario	Romagnoli Lorenzo (RUI E000156087). Delibera del Collegio di garanzia n. 3749 del 4 febbraio 2026.
Violazione	artt. 119-*bis* del d.lgs. 209/2005 e 54, comma 1, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	radiazione.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 208194/26 DEL 18 SETTEMBRE 2026

Destinatario	Ciotta Mariangela (RUI E000772542). Delibera del Collegio di garanzia n. 3779 del 17 giugno 2026.
Violazione	artt. 117 e 119-*bis* del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, e 63 del regolamento IVASS 40/2018, in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale; - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	radiazione.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 211635/26 DEL 23 SETTEMBRE 2026

Destinatario	Pieri Valter Broker s.a.s. di Pieri Valter (RUI B000723997), con sede in Cesena (FC). Delibera del Collegio di garanzia n. 3774 del 13 maggio 2026.
Violazione	artt. 119-*bis* del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	cancellazione.

[2] Sono riportati in questa sezione anche gli estratti dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti degli esponenti aziendali e del personale delle società di intermediazione.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 211963/26 DEL 23 SETTEMBRE 2026

Destinatario	Vitanuova s.p.a. (RUI B000528716), con sede in Verona. Delibera del Collegio di garanzia n. 3722 del 16 luglio 2025.
Violazione	artt. 119-*bis* del d.lgs. 209/2005, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 67, 68-*bis*, 68-*ter*, 68-*sexies*, 68-*novies*, 68-*decies*, 68-*duodecies* e 68-*terdecies* del regolamento 40/2018 (accertamenti ispettivi), in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - adozione di *tool* informatici e metodologie che non favoriscono la raccomandazione al cliente del prodotto più adeguato; - sistema di remunerazione dei collaboratori dipendente dalla tipologia di prodotto commercializzato e mancanza di presidi volti a garantire il perseguimento del *best interest* dei clienti; - debolezze nella metodologia adottata per la profilazione del prodotto; - organizzazione insoddisfacente dei compiti di monitoraggio di adeguatezza dei prodotti distribuiti; - carenze dei controlli sulla rete distributiva; - anomalie nella coerenza delle informazioni raccolte per valutare l'adeguatezza del prodotto offerto alle esigenze del cliente e nell'archiviazione documentale.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera c), punto 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 330.000,00 (trecentotrentamila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 211966/26 DEL 23 SETTEMBRE 2026

Destinatario	Colombo Giardinelli Fabrizio (RUI B000170091), in qualità di rappresentante legale e responsabile dell'attività di intermediazione di Vitanuova s.p.a. Delibera del Collegio di garanzia n. 3722 del 16 luglio 2025.
Violazione	artt. 119-*bis* del d.lgs. 209/2005, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 67, 68-*bis*, 68-*ter*, 68-*sexies*, 68-*novies*, 68-*decies*, 68-*duodecies* e 68-*terdecies* del regolamento 40/2018 (accertamenti ispettivi), in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - adozione di *tool* informatici e metodologie che non favoriscono la raccomandazione al cliente del prodotto più adeguato; - sistema di remunerazione dei collaboratori dipendente dalla tipologia di prodotto commercializzato e mancanza di presidi volti a garantire il perseguimento del *best interest* dei clienti; - debolezze nella metodologia adottata per la profilazione del prodotto; - organizzazione insoddisfacente dei compiti di monitoraggio di adeguatezza dei prodotti distribuiti; - carenze dei controlli sulla rete distributiva; - anomalie nella coerenza delle informazioni raccolte per valutare l'adeguatezza del prodotto offerto alle esigenze del cliente e nell'archiviazione documentale.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera c), punto 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.000,00 (diecimila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 211969/26 DEL 23 SETTEMBRE 2026

Destinatario	Dai Prè Fabio (RUI B000519334), in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione di Vitanuova s.p.a. Delibera del Collegio di garanzia n. 3722 del 16 luglio 2025.
Violazione	artt. 119-*bis* del d.lgs. 209/2005, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 67, 68-*bis*, 68-*ter*, 68-*sexies*, 68-*novies*, 68-*decies*, 68-*duodecies* e 68-*terdecies* del regolamento 40/2018 (accertamenti ispettivi), in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - adozione di *tool* informatici e metodologie che non favoriscono la raccomandazione al cliente del prodotto più adeguato; - sistema di remunerazione dei collaboratori dipendente dalla tipologia di prodotto commercializzato e mancanza di presidi volti a garantire il perseguimento del *best interest* dei clienti; - debolezze nella metodologia adottata per la profilazione del prodotto; - organizzazione insoddisfacente dei compiti di monitoraggio di adeguatezza dei prodotti distribuiti; - carenze dei controlli sulla rete distributiva; - anomalie nella coerenza delle informazioni raccolte per valutare l'adeguatezza del prodotto offerto alle esigenze del cliente e nell'archiviazione documentale.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera c), punto 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 211972/26 DEL 23 SETTEMBRE 2026

Destinatario	Bonanomi Fabio (RUI B000331265), in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione di Vitanuova s.p.a. Delibera del Collegio di garanzia n. 3722 del 16 luglio 2025.
Violazione	artt. 119-*bis* del d.lgs. 209/2005, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 67, 68-*bis*, 68-*ter*, 68-*sexies*, 68-*novies*, 68-*decies*, 68-*duodecies* e 68-*terdecies* del regolamento 40/2018 (accertamenti ispettivi), in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - adozione di *tool* informatici e metodologie che non favoriscono la raccomandazione al cliente del prodotto più adeguato; - sistema di remunerazione dei collaboratori dipendente dalla tipologia di prodotto commercializzato e mancanza di presidi volti a garantire il perseguimento del *best interest* dei clienti; - debolezze nella metodologia adottata per la profilazione del prodotto; - organizzazione insoddisfacente dei compiti di monitoraggio di adeguatezza dei prodotti distribuiti; - carenze dei controlli sulla rete distributiva; - anomalie nella coerenza delle informazioni raccolte per valutare l'adeguatezza del prodotto offerto alle esigenze del cliente e nell'archiviazione documentale.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera c), punto 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 211973/26 DEL 23 SETTEMBRE 2026

Destinatario	Monaco Edoardo (RUI B000482098), in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione di Vitanuova s.p.a. Delibera del Collegio di garanzia n. 3722 del 16 luglio 2025.
Violazione	artt. 119-*bis* del d.lgs. 209/2005, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 67, 68-*bis*, 68-*ter*, 68-*sexies*, 68-*novies*, 68-*decies*, 68-*duodecies* e 68-*terdecies* del regolamento 40/2018 (accertamenti ispettivi), in relazione alle irregolarità di seguito indicate: - adozione di *tool* informatici e metodologie che non favoriscono la raccomandazione al cliente del prodotto più adeguato; - sistema di remunerazione dei collaboratori dipendente dalla tipologia di prodotto commercializzato e mancanza di presidi volti a garantire il perseguimento del *best interest* dei clienti; - debolezze nella metodologia adottata per la profilazione del prodotto; - organizzazione insoddisfacente dei compiti di monitoraggio di adeguatezza dei prodotti distribuiti; - carenze dei controlli sulla rete distributiva; - anomalie nella coerenza delle informazioni raccolte per valutare l'adeguatezza del prodotto offerto alle esigenze del cliente e nell'archiviazione documentale.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera c), punto 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.000,00 (mille/00).